# MINISTERO DELLA DIFESA
## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

**IL DIRETTORE GENERALE**
**DI CONCERTO CON**
**IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

**VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate come risulta modificato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;

**VISTO** il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa come risulta aggiornato dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e la conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione generale della sanità militare del 14 febbraio 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998, concernente le norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli della Marina militare e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza come risulta modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;

**VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

**VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della citata legge n. 380/1999;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, concernente le norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico–fisici che i candidati devono possedere in relazione alle esigenze d'impiego;

**VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

**VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, come risulta modificato dai decreti legislativi 31 luglio 2003, n. 236 e 19 agosto 2005, n 197;

**VISTO** il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente le modifiche al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

**VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 modificato dal decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;

**VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

**VISTO** il decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente le disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;

**VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**VISTO** il foglio n. 116/5/1100/46.51 del 18 giugno 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di stato maggiore della difesa per il 2010;

**CONSIDERATO** che nell'organico del ruolo dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare sono disponibili 110 posti di cui 72 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni;

**VISTO** il foglio n. ISC/4/1/9123 del 26 ottobre 2009 dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare concernente le modalità per l'effettuazione del concorso pubblico per allievi marescialli e successive modificazioni;

**RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso biennale (2010–2012) di 72 allievi marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 13° corso biennale (2010–2012) di 72 allievi marescialli della Marina militare di cui 56 per il Corpo equipaggi militari marittimi e 16 per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Con successivo decreto interdirigenziale sarà fissata la percentuale di posti riservati agli aventi titolo di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.
4. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
   a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
   b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

**Articolo 2**

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso coloro che:
   a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica;
   b) godano dei diritti civili e politici;
   c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
   d) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato;
   e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela;
   f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro il 2010. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato anche l'anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2010. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso al titolo sopraindicato e gli interessati dovranno allegare una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;

g) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;

h) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che hanno già prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

i) se concorrenti di sesso maschile:

   1) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;

   2) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95;

l) se concorrenti di sesso femminile abbiano la statura non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95.

2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono:

   a) non aver superato il 28° anno di età;

   b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

   c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psico–fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo marescialli della Marina militare. Tale idoneità sarà accertata con le modalità indicate negli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.

4. I requisiti chiesti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per l'età, dovranno essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata.

5. I concorrenti di sesso femminile che non potranno completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando perché in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale stato persista nei venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito.

6. Tutti i candidati parteciperanno con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

**Articolo 3**

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

   a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.difesa.it/concorsi ovvero sul sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della

carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che alla data di scadenza della presentazione delle domande sono minorenni, dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso, conforme all'allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (al predetto documento dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di riconoscimento dei sottoscrittori);

b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;

c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 1ª Sezione "13° concorso allievi marescialli della Marina militare", casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Se il trentesimo giorno è festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile. Sulla ricevuta di accettazione della raccomandata e sull'avviso di ricevimento dovrà essere indicato "13° Marina militare".

2. I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dalla spedizione, copia della domanda di partecipazione al concorso unitamente alla copia della ricevuta di accettazione della raccomandata. Il comando provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.

3. I residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità diplomatica o consolare.

4. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare, entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo giorno con il mezzo più celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede quella di assunzione a protocollo del comando ricevente. Una copia della domanda dovrà essere conservata presso il comando per i successivi adempimenti di competenza previsti al successivo articolo 4.

5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati nella domanda di partecipazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 1ª Sezione, viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax numero 06517052766) con dichiarazione sottoscritta dall'interessato corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Integrazioni della domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute valide solo se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione della domanda, con le predette modalità. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. In caso di mancata ricezione dell'avviso di ricevimento riguardante la spedizione della domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno contattare,

successivamente alla pubblicazione del calendario della prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive, il numero verde 803.160 delle Poste italiane oppure direttamente la Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 1ª Sezione ai numeri 06517050374 o 06517050371.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto.
8. L'Amministrazione non prenderà in considerazione:
   a) le domande inviate con modalità diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma 4;
   b) le domande prive di firma ovvero prive di firma autografa o non originale;
   c) le domande spedite oltre il termine indicato al precedente comma 1, lettera c);
   d) l'integrazione delle domande riguardanti titoli di merito e/o di preferenza pervenute oltre la data di scadenza della presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza, ma prive della fotocopia di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità, ad eccezione del titolo di studio per coloro che lo conseguiranno entro il 2010;
   e) le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.

**Articolo 4**

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono:
   a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti richiesti al comma 2 del precedente articolo 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti deve essere compilato il modello allegato C al presente decreto da trasmettere, corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 1ª Sezione "13° concorso allievi marescialli della Marina militare", casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto deve essere inviata anche via e–mail all'indirizzo r1d2s1@persomil.difesa.it;
   b) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
   c) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.).
2. Per i concorrenti in servizio che risulteranno idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di accertamento delle qualità culturali ed intellettive prevista all'articolo 7 i rispettivi comandi dovranno predisporre in un plico sigillato:
   a) copia della documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
   b) copia della documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni, o al periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza.

Il plico sigillato dovrà essere consegnato dal candidato militare convocato per gli accertamenti psico–fisici al personale preposto presso il Centro di selezione della Marina militare.

**Articolo 5**

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
   a) commissione esaminatrice;
   b) commissione per gli accertamenti psico–fisici;
   c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
   d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
   a) un Contrammiraglio o Capitano di vascello, presidente;
   b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
   c) un ufficiale inferiore, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico–fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
   a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario, presidente;
   b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello del Corpo sanitario, membri;
   c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.

   La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
   a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
   b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
   c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario .

   La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
   a) un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
   b) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membro;
   c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario.

   La commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore.

**Articolo 6**

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
   a) accertamento delle qualità culturali ed intellettive;
   b) accertamenti psico–fisici;
   c) accertamenti attitudinali;
   d) prove di efficienza fisica;
   e) valutazione dei titoli di merito.

2. All’atto della presentazione per l’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato. Alla presentazione per l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive dovrà inoltre essere esibita una copia della domanda di partecipazione al concorso e la ricevuta di accettazione della raccomandata (mod. 22) rilasciata dall’ufficio postale, comprovante il giorno di spedizione.
3. I concorrenti che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni agli interessati.
4. L’Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali dei concorrenti lasciati incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.

**Articolo 7**

Accertamento delle qualità culturali ed intellettive

1. I concorrenti dovranno sostenere una prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 25 di matematica (aritmetica, algebra, geometria), 25 di italiano (grammatica, sintassi, sinonimi e contrari) e 50 di tipo intellettivo. La prova sarà effettuata presso il Centro di selezione della Marina militare – via della Marina, 1 – Ancona.
2. L’ordine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, del 23 marzo 2010. La stessa Gazzetta ufficiale potrà contenere l’avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all’ articolo 16.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza nonché portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E’ vietato, altresì, l’uso di computer, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova. Analogamente, è escluso il candidato che durante la prova è sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano l’osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facoltà di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova sarà formata la graduatoria di merito. Il punteggio sarà espresso in trentesimi. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a 21 saranno giudicati inidonei. Saranno ammessi alle successive prove concorsuali, secondo l’ordine della graduatoria di merito dell’accertamento delle qualità culturali ed intellettive, i primi 290 candidati idonei e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, se possibile, tramite messaggio di posta elettronica o sms, secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi non ammessi ed ogni ulteriore notizia in merito potrà essere chiesta al Servizio relazioni con il pubblico al numero 06517051012. L’esito della prova sarà altresì reso noto, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

**Articolo 8**

Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti psico–fisici, attitudinali e alle prove di efficienza fisica

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dell'accertamento delle qualità culturali ed intellettive saranno convocati presso il citato Centro di selezione per essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previsti ai successivi articoli 9, 10 e 11. Gli assenti al momento dell'inizio degli accertamenti e delle prove saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto all'articolo 16. La permanenza presso il Centro di selezione sarà presumibilmente di 4 giorni.
2. Per essere sottoposti agli accertamenti i candidati dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, e consegnare la seguente documentazione:
   a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
   b) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I concorrenti che, alla data di convocazione per sostenere gli accertamenti psico–fisici, attitudinali e le prove di efficienza fisica non hanno ancora sostenuto gli esami di maturità o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi concorrenti, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver sostenuto l'esame di maturità dovranno produrre, entro il terzo giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto conseguito ed inviarla alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2ª Divisione – 1ª Sezione, viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax numero 06517052766) corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
   c) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico–sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (SSN) e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovrà essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
   d) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN):
      1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
      2) emocromo completo;
      3) VES;
      4) glicemia;
      5) creatininemia;
      6) trigliceridemia;
      7) colesterolemia;
      8) bilirubinemia totale e frazionata;
      9) gamma GT;
      10) transaminasemia (GOT e GPT);
      11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

12) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;

e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, o private accreditate presso il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti psico–fisici. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007 nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla stessa Direzione generale l'11 gennaio 2008 i soggetti che presentano alterazioni dell'attività di "G6PD" dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovrà presentare:

   a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditate presso il SSN);

   b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente a sette giorni precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o strutture sanitarie private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN). In caso di positività del test la commissione non procederà agli accertamenti psico–fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; se lo stato di gravidanza persiste anche nei venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito la candidata è esclusa dal concorso.

4. I certificati/referti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 e lettera a) del comma 3 devono essere consegnati in originale o in copia conforme se gli originali sono già in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di validità secondo i limiti temporali indicati. In quest'ultimo caso il concorrente dovrà indicare per iscritto la data, il luogo e l'Amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato G al presente bando. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la non ammissione agli accertamenti psico–fisici e la conseguente esclusione dal concorso. Il candidato, se ne è in possesso, potrà produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

5. I candidati in possesso di titoli di merito di cui all'articolo 12 del presente bando o di titoli di preferenza di cui all'articolo 13 dovranno consegnare copia degli stessi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando e fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

**Articolo 9**

Accertamenti psico–fisici

1. I candidati idonei secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 7, saranno sottoposti ad accertamenti psico–fisici per determinare l'idoneità al servizio permanente quale maresciallo della Marina militare.
2. Requisiti per l'idoneità psico–fisica sono:
   a) la statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61 rispettivamente per i concorrenti di sesso maschile e femminile e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95;
   b) la dentatura in buone condizioni. Sarà consentita la mancanza, purché non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati;
   c) l'assenza delle imperfezioni e delle infermità previste "dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", annesso al citato decreto ministeriale n. 114/2000 e successive modificazioni, e dalla correlata "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" emanati dalla Direzione generale della sanità militare;
   d) il profilo somato–funzionale pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
   e) l'assenza di malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni. In tali casi i candidati saranno successivamente sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. Se i candidati, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità fisica saranno giudicati inidonei. Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo.
3. La commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8 prodotta dall'interessato disporrà i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
   a) visita cardiologia con ECG;
   b) visita oculistica;
   c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
   d) visita odontoiatrica;
   e) visita psichiatrica;
   f) visita ortopedica;
   g) visita ginecologica solo per i concorrenti di sesso femminile;
   h) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
   i) controllo dell'abuso sistematico di alcol mediante ricerca della CDT. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un test di conferma mediante HPLC;
   l) visita medica generale.

   La commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che per la loro sede o natura siano deturpanti, o contrari al decoro dell'uniforme, o siano possibile indice di

personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). La commissione potrà inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico–legale.

4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati in sede concorsuale.
5. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con deficit G6PD, la commissione farà sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito degli accertamenti psico–fisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
   – "idoneo" con indicazione del profilo sanitario;
   – "inidoneo" con l'indicazione della causa di inidoneità.

   Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti psico–fisici, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
8. Per l'attribuzione della categoria/specialità, che avverrà secondo quanto specificato al successivo articolo 15, occorre tener presente che:
   a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo somato–funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
   b) per la categoria nocchieri di porto nella parte del profilo somato–funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede il coefficiente VS 1;
   c) per la categoria specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo somato–funzionale riguardante l'apparato visivo, si chiede visus corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a quella prevista per il VS 2 nonché senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

**Articolo 10**

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico–fisici, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloqui individuali) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle "norme del concorso per allievi marescialli della Marina militare" e con riferimento alla direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina militare", entrambi editi dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione delle prove e degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree:
   a) stile di pensiero;
   b) emozioni e relazioni;
   c) produttività e competenze gestionali;
   d) motivazionale.

   La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).

2. Al termine delle procedure e della valutazione, svolte in conformità alle normative richiamate, la commissione per gli accertamenti attitudinali provvederà alla definizione del proprio giudizio di idoneità o di inidoneità, sulla scorta del predetto punteggio finale assegnato a ciascun concorrente. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
   – "idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare";
   – "inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare" con indicazione del motivo.

   Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

**Articolo 11**

Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare o esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
   a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
      1) nuoto 25 metri (qualunque stile);
      2) piegamenti sulle braccia;
   b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
      1) addominali;
      2) corsa piana 1000 metri.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalità di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo ad entrambe le prove obbligatorie e alla prova a scelta fra le due indicate al precedente comma 3, lettera b). Il concorrente che non supererà una delle prove non dovrà sostenere le restanti e sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
   – "idoneo quale allievo maresciallo della Marina militare";
   – "inidoneo quale allievo maresciallo della Marina militare" con indicazione del motivo.

   Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

**Articolo 12**

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà per i soli candidati idonei i seguenti titoli di merito attribuendo i punteggi di seguito indicati:
   a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti pari ad un cinquantesimo del voto

conseguito nell'esame di maturità espresso in centesimi o equivalente in sessantesimi fino ad un massimo assegnabile di punti 2;

b) titolo di studio conseguito presso scuole militari: punti 0,5;

c) essere o essere stato militare della Marina militare in qualità di ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata ovvero in qualità di volontario in ferma di leva prolungata, in ferma breve, in ferma annuale, in ferma prefissata: punti 0,5 per ogni anno di servizio o in proporzione per eventuali frazioni di anno di servizio;

d) possesso delle seguenti ricompense militari e civili fino a un massimo di punti 3:

1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 3 per ogni medaglia;

2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 2,5 per ogni medaglia;

3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 2 per ogni medaglia;

4) ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 1,5 per ogni ricompensa;

5) encomio solenne, encomio semplice: punti 1 per ogni encomio;

6) elogio trascritto a matricola ovvero tributato per iscritto dal Comandante di corpo: punti 0,5 per ogni elogio, fino ad un massimo di punti 2;

e) possesso di uno o più dei seguenti brevetti/abilitazioni militari conseguiti durante il servizio nella Marina militare: anfibi (anf), paracadutisti (par), incursori (in), sommozzatori (smz), operatori del servizio sicurezza abilitati al lavoro in carena (ossalc), montatori specialisti di elicottero (elm), sommergibilisti (smg): punti 0,5 per ognuno, fino ad un massimo di punti 1.

2. Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei titoli non potrà comunque superare il totale di punti 5.

3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione del titolo di studio per coloro che lo conseguiranno entro il 2010, dovranno essere:

a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

c) documentati all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare in occasione della convocazione per gli accertamenti psico–fisici, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 5.

**Articolo 13**

Graduatoria finale di merito

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive e nella valutazione dei titoli di merito. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti psico–fisici. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.

2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto interdirigenziale. La graduatoria di merito del concorso sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

**Articolo 14**

Documentazione amministrativa

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso la Scuola sottufficiali di Taranto per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
   a) certificazione attestante le vaccinazioni effettuate;
   b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si è incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
   c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
   d) gli aspiranti allievi interessati alla categoria/specialità Servizio sanitario/Infermieri (SS/I) dovranno presentare un referto originale di test per l'accertamento dei seguenti markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. I test dovranno essere eseguiti non anteriormente a cinque giorni precedenti la data di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche un certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN). In caso di convocazione d'urgenza, le suddette analisi potranno essere effettuate entro 3 giorni dalla presentazione, a cura dell'interessato.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

**Articolo 15**

Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione

1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori del concorso presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso la citata Scuola nel giorno e nell'ora fissati dalla Direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l'esclusione dal corso. La citata Direzione generale potrà autorizzare i vincitori, per comprovati motivi, a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso, ad istanza dell'interessato da trasmettere a mezzo fax al numero 06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
3. All'atto dell'arruolamento i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della citata Scuola. I candidati riscontrati inidonei alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal bando saranno immediatamente inviati alla commissione medico–legale presso il Centro selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto competente per l'accertamento dell'idoneità fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario farà sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD

apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F.

4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso si renderanno disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero all'inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso ed assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualità di allievo maresciallo, sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso le scuole sarà computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso dal corso può essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma o rafferma. In mancanza di assenso il predetto personale sarà inviato al proprio domicilio. Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
7. Il corso di formazione e specializzazione è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali. Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli allievi ed alla istruzione tecnico–professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo marescialli. Gli allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze organizzative e gestione delle attività marittime o in Scienze infermieristiche presso l'università di Bari o ad altro corso di laurea che potrà essere attivato dall'Amministrazione della difesa con altra università. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilità con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea.
8. L'assegnazione degli allievi alle categorie/specialità della Marina militare avverrà entro il termine del primo anno di corso a cura di un'apposita commissione, nominata dalla Direzione generale per il personale militare su proposta dello Stato maggiore della Marina–Ispettorato delle scuole, così composta:
   a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
   b) un ufficiale superiore della Marina militare, membro;
   c) un ufficiale superiore appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membro;
   d) un ufficiale/funzionario amministrativo rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
   e) un sottufficiale della Marina militare, segretario.

La commissione opererà secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare.

9. Gli allievi in possesso del diploma universitario di infermiere o del diploma di laurea in scienze infermieristiche non potranno essere assegnati alla categoria/specialità Servizio sanitario/Infermieri (SS/I). Gli allievi che saranno assegnati alla categoria/specialità SS/I non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione alla Scuola sottufficiali della Marina militare, ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che verrà rilasciato al termine del ciclo formativo. All'atto dell'assegnazione alla categoria/specialità suddetta, dovranno firmare un ulteriore vincolo di ferma quinquennale a decorrere dal termine di quella iniziale di due anni, così come previsto all'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo n. 196/1995. Gli stessi saranno immessi in ruolo al termine del biennio del corso con il grado di Capo di 3ª classe, categoria Servizio sanitario, e otterranno la specialità infermieri al conseguimento del diploma di laurea in "scienze infermieristiche".
10. Durante la frequenza del corso gli allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte ed approvate annualmente dai competenti organi di Forza armata. Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura tecnico–operativa, della capacità per assolvere gli incarichi e della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, Capo di 3ª classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e proseguiranno il ciclo formativo nel terzo anno per il completamento della preparazione professionale specialistica con la frequenza di appositi corsi/tirocini stabiliti dalla Marina militare.

**Articolo 16**

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti. Ai concorrenti in servizio militare deve essere concessa esclusivamente la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove più il tempo necessario per il raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non può essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria dovrà essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Per ragioni di carattere logistico, durante lo svolgimento delle varie fasi concorsuali i candidati non potranno usufruire del vitto e dell'alloggio a carico dell'Amministrazione presso le strutture militari. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione.
3. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovranno comunicare alla Direzione generale per il personale militare a mezzo fax la denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. I candidati medesimi hanno altresì l'obbligo di informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento della partecipazione al concorso.
4. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per la prova di accertamento delle qualità culturali ed intellettive e per gli accertamenti psico–fisici, la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con il calendario delle prove e

degli accertamenti predetti, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:

a) motivi di salute, debitamente documentati da struttura sanitaria pubblica;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturità;
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in servizio.

Al fine di ottenere il differimento il concorrente o, per i militari in servizio, il comando di appartenenza, dovrà trasmettere, entro le 24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a mezzo fax al numero 06517052766. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.

5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potrà essere contattato il Servizio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06517051012.

**Articolo 17**

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino all'immissione nel ruolo marescialli, è il Direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

f.to (Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI) f.to (Gen. C.A. Mario ROGGIO)